

Codice A1103A

D.D. 9 ottobre 2024, n. 1176

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (F. N. 156 - COV/2020). Accertamento della somma di euro 1.000,00 sul capitolo 32068 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.



ATTO DD 1176/A1103A/2024

DEL 09/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (F. N. 156 -COV/2020). Accertamento della somma di euro 1.000,00 sul capitolo 32068 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 524 del 29.05.2020, dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione di *omissis*, a carico della signora *omissis* nata a *omissis* ed ivi residente in *omissis*, nei confronti della quale, con processo verbale TOCF02 17 del 17.04.2020, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti *omissis* nel Comune di *omissis*, in data , è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 25 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 6 aprile 2020 relativo al " *...divieto di svolgere all'aperto attività ludica o creativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio*".

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessata si sia avvalsa del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

esaminate pertanto le argomentazioni in esso esposte e considerate le stesse non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata tenuto conto innanzitutto

del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore, circostanze qui analiticamente ricostruite dallo stesso in sede di controdeduzioni; in particolare, a fronte dell'atteggiamento ostile, non collaborativo da parte dell'interessata (e del, all'epoca dei fatti, presumibile compagno, destinatario di autonomo provvedimento), l'Accertatore ha dovuto procedere a scrupolose attività d'indagine che hanno portato alla inequivocabile identificazione della stessa e della sua residenza con notifica del provvedimento avvenuta ampiamente nei termini previsti dall'art. 14, c. 2 della Legge 689/81;

dato altresì atto che il soggetto dava, in sede di primo accertamento, generalità false nonché falso indirizzo di residenza;

visto in particolare il punto 25 del Decreto del Presidente della Giunta regionale Piemonte n. 39 del 6 aprile 2020 (confermato dal susseguente d.p.g.r. n. 43 del 13 aprile 2020) come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L. 19/2020;

ribadito il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, tra le altre cose, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché la personalità dello stesso; circostanze che, nel caso di specie, giustificano l'applicazione del massimo edittale;

verificata in data 07.10.2024 l'assenza di elezione digitale presso INAD (indice nazionale domicilia digitali per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione) da parte del soggetto interessato;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024);
- Vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Vista la L.R. 1 agosto 2024 n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";

determina

in Euro 1.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

alla sunnominata *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 1.010,61** di cui Euro 1.000,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende

l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 1.000,00 sul capitolo 32068 del "Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024" (cod. ben. n. 389249) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del "Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024" (cod. ben. n. 389249) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1176/A1103A/2024 DEL 09/10/2024**

Accertamento N.: 2024/3496

Descrizione: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981 PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMERGENZA COVID. SPESE DI NOTIFICA.

Importo (€): 10,61

Cap.: 39580 / 2024 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

Soggetto: Cod. 389249

PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Accertamento N.: 2024/3495

Descrizione: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981 PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMERGENZA COVID

Importo (€): 1.000,00

Cap.: 32068 / 2024 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE

Soggetto: Cod. 389249

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti